

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2021, n. 348

Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la regione Friuli Venezia Giulia, per lo scambio in riuso gratuito di moduli integrativi del programma applicativo di gestione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ARES 2.0. Approvazione Schema di Accordo.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "ARES 2.0 (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) e monitoraggio tecnico-finanziario dei programmi di edilizia scolastica", confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università riferiscono quanto segue.

Visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e visto, in particolare, l'articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 4 che istituisce l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) e s.m.i;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;
- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che *"il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale "SNAES" che garantisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in "nodi regionali" denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi"*;
- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui al punto 1.1 dell'allegato tecnico all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014;
- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015.
- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016.
- l'Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica – Rep. Atti n. 94/CU del 6 settembre 2018.
- l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 131/CU del 22 novembre 2018;

- le *'Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni'*, adottate dall'AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'applicativo ARES 2.0 Anagrafe dell'edilizia scolastica che ha reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (SNAES), in attuazione degli Accordi in sede di Conferenza Unificata sopra citati, che il Ministero dell'Istruzione ha ceduto in riuso gratuito alle Regioni italiane.

Considerato che:

- La Regione Puglia ha sviluppato il modulo integrativo del programma "ARES 2.0" per rilevazione dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici;
- La Regione Friuli Venezia Giulia ha sviluppato il modulo integrativo del programma "ARES 2.0" per la rilevazione dei consumi degli edifici scolastici;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n.7/1997 art. 4 comma 4, lettera e):

1. prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
1. approvare lo Schema di Accordo tra Regione Puglia e Regione Friuli Venezia Giulia per lo scambio in riuso gratuito dei moduli integrativi del programma applicativo di gestione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ARES 2.0, allegato A, alla presente Deliberazione di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale;
2. autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro alla sottoscrizione del succitato Schema di Accordo;
3. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile P.O.
(Ing. Andrea Sabato)

Il Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio
(Prof.ssa Annalisa Bellino)

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera:

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L'ASSESSORE PROPONENTE:
Dott. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro che si intende qui integralmente riportata;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile, dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. approvare lo Schema di Accordo tra Regione Puglia e Regione Friuli Venezia Giulia per lo scambio in riuso gratuito dei moduli integrativi del programma applicativo di gestione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ARES 2.0, Allegato A alla presente Deliberazione di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale;

3. autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro alla sottoscrizione del succitato Schema di Accordo;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano

ALLEGATO A

**Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
per lo scambio in riuso gratuito di moduli del programma applicativo di gestione
dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ARES 2.0**

tra

**La Regione Puglia, Direzione Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, nella persona del Prof. Domenico Laforgia, in qualità di
Direttore, di seguito denominata "Regione Puglia";**

e

**la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio nella
persona del Direttore Centrale Infrastrutture e territorio dott. Marco Padrini, di
seguito denominata "Regione FVG";**

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e visto, in particolare, l'articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 4 che istituisce l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) e s.m.i;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;

- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che *“il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”*;
- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui al punto 1.1 dell'allegato tecnico all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014;
- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015;
- l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016;
- l'Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica – Rep. Atti n. 94/CU del 6 settembre 2018;
- l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 131/CU del 22 novembre 2018;
- le *'Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni'*, adottate dall'AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'applicativo ARES 2.0 Anagrafe edilizia scolastica che ha reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (SNAES), in attuazione degli Accordi in sede di Conferenza Unificata sopra citati, e il Ministero dell'Istruzione ha ceduto in riuso gratuito alle Regioni italiane

CONSIDERATO CHE

- a) La Regione Puglia ha sviluppato il modulo integrativo del programma “ARES 2.0” per rilevazione dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici;

- b) La Regione Friuli Venezia Giulia ha sviluppato il modulo integrativo del programma "ARES 2.0" per la rilevazione dei consumi degli edifici scolastici;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. La Regione Puglia concede alla Regione Friuli Venezia Giulia la cessione in riuso del modulo integrativo del programma "ARES 2.0" per rilevazione dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici in cambio la Regione Friuli Venezia Giulia concede alla Regione Puglia la cessione in riuso del modulo integrativo del programma "ARES 2.0" per la rilevazione dei consumi degli edifici scolastici.
2. La cessione in riuso dei moduli integrativi del programma "ARES 2.0" è a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. La Regione Puglia e la Regione Friuli Venezia Giulia fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 3, 4 e 5, utilizzeranno rispettivamente il modulo integrativo per la rilevazione dei consumi degli edifici scolastici nonché il modulo integrativo per rilevazione dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici, in modo funzionale ai fini istituzionali per i quali lo stesso è stato sviluppato.
4. I moduli integrativi del programma "ARES 2.0" per rilevazione dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici e per la rilevazione dei consumi degli edifici scolastici viene ceduto in riuso in formato sorgente.

**Articolo 2
(Finalità)**

1. Implementare il programma "ARES 2.0" con moduli integrativi funzionali alla programmazione dei finanziamenti europei, nazionali e regionali.
2. Promuovere la qualità degli interventi di edilizia scolastica nella prospettiva dell'efficienza e dell'efficacia nonché della tempestività nel cogliere le opportunità offerte dalle diverse linee di finanziamento, al fine di garantire un miglioramento continuo del livello del patrimonio edilizio scolastico.

**Articolo 3
(Impegni divieti e obblighi delle Parti)**

1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare i prodotti oggetto del presente Accordo nel proprio ambito territoriale ed esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo.
2. Le Regioni non possono cedere a terzi, né utilizzare a fini commerciali i prodotti oggetto del presente Accordo.
3. Le Regioni si impegnano a installare, a propria cura e a proprie spese, sui propri sistemi, ovvero su sistemi di cui intendono avvalersi, i moduli integrativi del Programma ARES 2.0".

4. Le spese per la manutenzione e l'assistenza, nonché per le eventuali personalizzazioni dei moduli integrativi, sono a carico delle Regioni che intervengono nel presente accordo.

Articolo 4 (Responsabilità)

1. Le Regioni dichiarano di aver effettuato la verifica di tutta la documentazione tecnica e di aver effettuato tutte le verifiche funzionali, organizzative necessarie per il funzionamento dei moduli integrativi del "Programma ARES 2.0", ritenendo gli stessi idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si renderanno necessarie.
2. Le Regioni dichiarano di provvedere, all'occorrenza e, comunque, nel rispetto del presente Accordo, ad eseguire gli interventi di manutenzione/assistenza/evoluzione dei moduli integrativi del "Programma ARES 2.0" nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché delle norme attuative dello stesso.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia solleva la Regione Puglia da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che la Regione medesima o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo.
4. La Regione Puglia solleva la Regione Friuli Venezia Giulia da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che la Regione medesima o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo.
5. Le Regioni assumono ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, alle personalizzazioni e agli adattamenti dei moduli integrativi al "Programma ARES 2.0" dalle stesse operati successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 5 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Articolo 6 (Formazione e sottoscrizione)

1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PER LA REGIONE PUGLIA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ING. DOMENICO LAFORGIA



LAFORGIA DOMENICO
02.03.2021 09:03:51
UTC

PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.
IL DIRETTORE CENTRALE
DOTT. MARCO PADRINI